

Tablette indicative del Tribunale di Venezia per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona in ambito responsabilità civile ed estranee al pregiudizio biologico ex art. 139 D.Lgs. 209/2005 nonché alle lesioni di lieve entità in campo medico ex 3, comma 3, D.L. 158/2012 ed ex art. 7, comma 4 l. 24/2017.

Edizione aggiornata 2020

Sintesi delle novità:

- a) pregiudizio biologico temporaneo da € 100 ad € 150;**
- b) aggiornamento del pregiudizio biologico permanente (v. tabella) personalizzabile con aumento fino al 50%; individuazione di quattro nuove fasce di età; rimodulazione del coefficiente di correzione al crescere dell'età;**
- c) pregiudizio morale dal 10% al 100% secondo una scala di gravità (lieve 10%, moderato 25%, marcato 40%, severo 70% e gravissimo 100%) sul coacervo di quanto liquidato per il pregiudizio biologico temporaneo e permanente in percentuale;**
- d) aggiornamento del pregiudizio da perdita del congiunto o convivente v. tabella. I valori di base sono incrementabili fino al 100%;**
- e) danno terminale € 150 da moltiplicare per il coefficiente 100 per ciascuna voce (biologico e catastrofale) e per il numero di giorni di sopravvivenza.**

Premessa. Le sentenze di San Martino, come ormai sono comunemente appellate le pronunce delle Sezioni Unite del 2008, nel formattare la materia del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona hanno imposto una riconsiderazione complessiva del metodo di liquidazione.

I tratti peculiari delle pronunce in questione sono così sintetizzabili:

- a) il risarcimento del danno non patrimoniale deve inserirsi all'interno di una definitiva bipolarità del sistema risarcitorio, connotata dalla tipicità degli interessi non patrimoniali ammessi a tutela risarcitoria, a fronte di una generalizzata risarcibilità del danno patrimoniale;

- b) il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso in presenza di un fatto reato, di altre previsioni normative espresse nonché al cospetto della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato (in quest'ultimo caso sempre che la lesione sia grave e il danno sia serio);
- c) nel quadro della bipolarità, all'interno del segmento non patrimoniale scompaiono, per rimanere quali mere sintesi descrittive, le diverse categorie fino ad oggi comunemente liquidate sulla base del sistema determinato dai formanti della dottrina e della giurisprudenza;
- d) il pregiudizio di carattere morale non può intendersi solo come sofferenza transitoria, ma deve estendersi in tutta la sua dimensione spaziale e temporale sino a ricomprendere anche quella derivante da non poter più fare;
- e) il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale dovrà essere calibrato in funzione di una attenta personalizzazione, al fine di conseguire il risultato della riparazione integrale, evitando di incorrere in duplicazioni;
- f) il danno non patrimoniale deve essere sempre inteso come conseguenza e come tale non può essere configurato come *in re ipsa*, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni.

L'unità del danno non patrimoniale, pur formalmente declamata, in fatto ha portato più di recente alla individuazione di due distinti poli. Si è parlato di doppia dimensione di danno relazionale (proiezione esterna dell'essere) e danno morale (interiorizzazione intimistica della sofferenza) che si traducono in altrettante poste risarcitorie:

- a) danno alla salute da intendersi quale pregiudizio legato alla menomazione della validità psicofisica nella dimensione esterna/relazionale e non esclusivamente funzionale, suscettibile di personalizzazione solo in presenza di «specifiche ed eccezionali» (Cass. 7513/2018) o «del tutto anomale, eccezionali» (Cass. 2788/2019);
- b) la sfera del sentire interno **oggetto di specifica allegazione e prova con qualsiasi mezzo anche a base presuntiva**, al cui ambito appartiene tutto quello che ruota intorno al danno morale inteso non solo come sofferenza, ma anche come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura e disperazione (Cass. 901/2018; 7513/2018), ossia quell'insieme di pregiudizi distinti dalla perdita della validità psicofisica e dalla sofferenza empirica strettamente a base medico-legale.

1) Pregiudizio di natura biologica (vedi tabella allegata).

A partire dal 2003 il risarcimento per la lesione alla salute è stato riportato nell'alveo dell'art. 2059 c.c., ciononostante sul piano della tecnica liquidatoria ad ogni latitudine si è continuato pacificamente ad applicare il sistema delle tabelle elaborate a livello distrettuale. Questo si è verificato anche nella prassi del Tribunale di Venezia, che rappresenta una evoluzione della esperienza applicativa della prima tabella del Triveneto del 1999.

Al riguardo anche in ambito r.c.a., persistendo il mancato del varo della tabella unica nazionale per le lesioni non lievi, può continuare ad applicarsi motivatamente il sistema in uso secondo quanto evidenziato già da Cass. 30.6.2011, n. 12408, ma sul piano della valutazione economica si impone l'aggiornamento rispetto alla precedente edizione anche al fine di adeguare il *quantum* all'effettivo sentire sociale. Principio, quest'ultimo, evocato prima ancora che da Cass. 1361/2014 dalle Sezioni unite nel 2008 e dalle sentenze gemelle del 2003.

Vale la pena di ricordare che:

- a) il dispiegamento dell'equità nel rispetto della parità di trattamento e della prevedibilità delle decisioni non si attua solo mediante il ricorso ad un meccanismo di origine normativa, basato su una stretta correlazione tra ammontare dei risarcimenti e parametrizzazione dei premi assicurativi ed in presenza di un obbligo di assicurazione bilaterale, ma con il motivato ricorso ad uno strumento uniforme suscettibile di applicazione generalizzata;
- b) il ricorso a tabelle di non storicizzata applicazione ha talvolta determinato distorsioni legate all'idea che queste racchiudano al loro interno un danno non patrimoniale comprensivo di tutte le sottocategorie di pregiudizi risarcibili;
- c) la frequente tendenza a reclamare sempre più voci di danno da affiancare alla componente biologica nasce da una non sempre valorizzata componente morale, che nelle tabelle milanesi si trova rigidamente inglobata all'interno del valore del danno non patrimoniale, sì che talvolta gli operatori cercano di recuperare sul versante esistenziale o della personalizzazione aspetti che non hanno alcun legame con la componente

biologica (di recente assurta al rango della pura relazionalità, v. Cass. 27-03-2018, n. 7513), ma che altrimenti sarebbero valorizzabili sul fronte del pregiudizio morale che le sentenze di San Martino avevano affrancato dal dato della temporaneità dove era stato relegato da Corte cost. 392/1994;

- d) per Cass., 30-07-2015, n. 16197 *“Le tabelle di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie; ma l'esigenza dell'integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l'adeguatezza ad assicurare al danneggiato l'integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso”*;
- e) **per Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553 le tabelle milanesi costituiscono regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante**, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto;
- f) le ragioni che ancora oggi giustificano il ricorso a tabelle diverse da quelle meneghine, non senza considerare l'impatto della tabelle riconfermate dal Tribunale di Roma nel dicembre del 2018, si legano al rispetto di quanto statuito nelle sentenze di San Martino del 2008;
- g) diversamente dalla tabelle veneziane che considerano autonomamente la componente morale e quella biologica, quelle milanesi racchiudono al loro interno il pregiudizio morale in modo standardizzato, sì da dar luogo da un lato ad automatismi risarcitori e dall'altro impedire una parametrizzazione adeguata al caso di specie, a cui non può ovviare la possibilità di personalizzazione in quanto legata al valore del DNP;
- h) la soluzione in uso presso il Tribunale di Venezia ha trovato un riscontro nell'art. 1, commi 17 e 18, l. 124/2017, con cui sono stati riscritti gli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005, non senza rimarcare come ancora di recente sia stata ribadita la persistente autonomia ontologica del danno morale al punto tale da far ritenere che il carattere unitario e omnicomprensivo del danno non patrimoniale possa ritenersi ormai puramente

declamato (v. Cass. 17.10.2019, n. 26304; 31.1.2019, n. 2788; 27-03-2018, n. 7513; 17-01-2018, n. 901; 13.10.2017, n. 24075; 20-04-2016, n. 7766; 13-01-2016, n. 339; 23.1.2014, n. 1361).

Più di recente Cass. 4 febbraio 2020, n. 2461 ha statuito:

“occorre al riguardo invero osservare che:


a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica; in ogni caso non risultano mai specificati i criteri ed il fondamento statistico della commisurazione del punto base omnicomprensivo”
(postulato nelle tabelle applicate; nella specie, quelle milanesi N.d.R.).

Quanto alla personalizzazione, come già detto, si prende atto dell'orientamento espresso dalla Cassazione, sì che verranno prese in considerazione solo quelle conseguenze eccezionali e straordinarie, evitando qualsiasi forma di automatismo risarcitorio.

1a) Ciò premesso nel solco di un sistema di liquidazione ispirato da un'uniformità pecuniaria di base, ma al contempo connotato da una flessibilità individualizzante, **quanto al pregiudizio di carattere temporaneo si procederà alla liquidazione di un importo giornaliero compreso tra un minimo di € 100 ed un massimo di € 150 in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea.**

I valori tabellari per la riduzione permanente della validità psicofisica sono stati aggiornati come da tabella allegata, prendendo a base quelli del maggio 2013 e mantenendo un andamento più armonico dello sviluppo della curva di crescita del valore del punto e così confermando l'eliminazione di alcuni salti presenti nel passaggio da una fascia all'altra e mantenere la debita proporzionalità fra il valore del punto e l'entità della menomazione.

Curva del valore del punto da 1 a 100% prima fascia età



Sul piano orizzontale, tenuto conto dell'allungamento della vita media, sono state mantenute quattro nuove fasce di età sino alla soglia di 100 anni.

In relazione al coefficiente correttivo in funzione dell'aumento dell'età è stata mantenuta la rimodulazione partendo dallo 0,99% nella fascia da 6 a 10 anni fino allo 0,40% in quella da 96 a 100 anni.

Detti valori tabellari, poiché espressivi non soltanto del profilo statico/funzionale, ma anche di quello relazionale di base, potranno essere incrementati percentualmente **fino al 50%** in funzione della specificità/eccezionalità/straordinarietà del caso trattato (particolare incidenza su specifici aspetti relazionali, che trascendano i comuni riflessi negativi sulla possibilità di locomozione o sullo svolgimento di pratiche sportive o ricreative), ovvero in funzione della particolare incidenza sulla capacità lavorativa generica in termini di ricorso incrementale alle energie lavorative con conseguente accelerazione dell'effetto usurante.

2) Pregiudizio di carattere morale in parallelo con lesioni della validità psicofisica

Premesso quanto appena detto a proposito delle ragioni a sostegno della conservazione del sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Venezia, dovendo le tabelle assolvere ad una

funzione di prevedibilità delle decisioni, al fine di incentivare il ricorso a conciliazioni stragiudiziali il sistema di liquidazione del pregiudizio morale con riferimento alle ipotesi statisticamente prevalenti (danni da circolazione stradale, da responsabilità medica e da cose in custodia, compresi i beni demaniali), rispetto alle quali sono maggiormente avvertite le indicate finalità, avverrà sulla base del criterio già da anni applicato a livello giurisprudenziale, ma cercando di rispondere alle indicazioni derivanti dalle Sezioni unite, tenuto conto di quanto ribadito ancora di recente a proposito della perdurante rilevanza della sofferenza morale nell'ambito del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale (v. Cass. 17.10.2019, n. 26304; 31.1.2019, n. 2788; 27-03-2018, n. 7513; 17-01-2018, n. 901; 13.10.2017, n. 24075; 20-04-2016, n. 7766; 13-01-2016, n. 339; 23.1.2014, n. 1361). Deve essere ricordato che le stesse Sezioni unite, rompendo la tassonomia avallata da Corte cost. 372/1994, avevano precisato che **il pregiudizio di carattere morale non può intendersi solo come sofferenza transitoria, ma deve estendersi in tutta la sua dimensione spaziale e temporale sino a ricomprendere anche quella derivante da non poter più fare.**

In questo contesto, si ritiene che la consueta parametrizzazione sulla componente biologica **(temporanea e permanente)** dovrà essere aggiornata abbandonando la distinzione tra lesioni di lieve e non lieve entità, ma sulla base di specifiche allegazioni delle parti, suscettibili di verifica in sede di ctu, si procederà ad una classificazione cui corrisponderà una percentuale da applicare sulla base di calcolo

Lieve	10%
Moderato	25%
Marcato	40 %
Severo	70%
Gravissimo	100%

Al riguardo il consulente d'ufficio sarà sempre più chiamato a corroborare il profilo della sofferenza empirica sulla base di una specifica indicazione in ordine al livello raggiunto per intensità e durata secondo la scala sopra riportata. In particolare, **al ctu sarà chiesto di valutare la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità**

(lieve, moderata, marcata, severa, gravissimo) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate, precisando se sofferenza soggettiva psicofisica e dolore siano già stati presi in considerazione per l'indicazione del grado percentuale di invalidità permanente e/o inabilità temporanea.

In ultimo, al fine della determinazione della percentuale per il computo, se ritenuta applicabile, anche in base al rilievo della dimensione non empirica della sofferenza ed a quanto connesso all'integrità morale e/o dignità umana, si dovrà tenere conto anche dei parametri illustrati al punto seguente.

3) Pregiudizio di natura non patrimoniale svincolato dalla lesione della salute (identità personale, onore e reputazione, privacy ed autodeterminazione in campo medico)

In tali evenienze la liquidazione avverrà indicativamente sulla base del rilievo della posizione soggettiva lesa, della gravità della lesione, dell'incidenza sulla dignità della persona e della natura della condotta del soggetto danneggiante, valorizzando in particolare l'intensità dell'elemento psichico, la finalità dell'agire e l'eventuale lucro conseguito anche in termini di risparmio di spesa. Questo secondo una traiettoria ampiamente praticata dalla giurisprudenza sulla base della funzione marcatamente sanzionatoria del danno morale.

4) Pregiudizio derivante da perdita di congiunto

Nella precedente versione del 2016 sulla base di una ricognizione dei precedenti degli ultimi dieci anni era stato rilevato come in fatto l'applicazione dei valori tabellari si fosse sempre orientata verso i massimi tabellari. Di qui la scelta di riparametrare la tabella sulla base dei valori massimi aggiornati della versione del 2013.

Nella presente versione, i valori della tabella del 2016 sono stati attualizzati.

Detti valori sono suscettibili di incremento fino al 100% al cospetto dei consueti parametri utilizzati per la concreta ponderazione del danno (età della vittima; età del sopravvissuto; convivenza; estensione del nucleo familiare).

Criteri questi ultimi che possono orientare verso una più calibrata liquidazione del danno, non potendosi escludere, salvo poi regolare forme di interferenza con il pregiudizio psichico, il ricorso ad una consulenza in grado di esprimere in termini scientificamente verificabili l'incidenza sulla qualità della vita del soggetto sopravvissuto.

Coppia di genitori (anche se divorziati) per la perdita del figlio	€ 175.100/€ 350.200
Genitore singolo per la perdita del figlio	€ 206.000/€ 412.000
Figli considerando: età, convivenza, elemento affettivo, situazioni di famiglia, sopravvivenza dell'altro genitore)	€ 175.100/€ 350.200
Coniuge convivente o stabile convivente di fatto	€ 175.100/€ 350.200
Coniuge separato/divorziato	Valutazione di volta in volta, tenuto conto della presenza di figli, della durata del matrimonio, della qualità del rapporto successivamente alla separazione.
Perdita del fratello tenuto conto dell'età, del numero dei fratelli, della convivenza, della qualità del rapporto	€ 61.800/€ 123.600
Nonno per la perdita del nipote (convivenza, livello di frequentazione, ruolo svolto nella crescita e nell'educazione)	€ 41.200/€ 82.400

Detti valori troveranno flessibile applicazione, ove non ritenuto praticabile il ricorso ad altri parametri (quale il costo opportunità, ossia il costo per la rinuncia allo svolgimento di attività reddituali), anche in caso alterazione del rapporto parentale per le lesioni gravi causate ad un congiunto, sempre che fondato sull'appesantimento del ruolo familiare per la necessità di prestare assistenza ad un familiare ovvero ad altro soggetto stabilmente convivente.

5) Pregiudizio tanatologico e biologico terminale

Sul tema del danno tanatologico deve prendersi atto di Cass. Sez. un. 22.7.2015, n. 15350, che in qualche modo ha avallato l'idea che in questo campo la tesi dell'integrale risarcimento del danno possa trovare una limitazione.

Cass. 26727/2018, tuttavia, ha avuto buon gioco nel mettere in luce le criticità legate alla tesi "dell'inutilità di uno spazio di vita breve", posto che, se vissuto coscientemente, si finirebbe per cancellare la dignità umana, dovendo invece ritenersi che l'assenza di sofferenza sia sempre un valore ("Non è infatti giammai sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l'assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità", così a chiusura del paragrafo 3.4.7. della motivazione di Cass. 26727/2018).

Tuttavia, sulla scia di Corte cost. 184/1986 in una auspicabile riscoperta della funzione composita della responsabilità civile, non solo nella sua dimensione compensativa, ma anche di deterrenza (lo ha ricordato finalmente Cass., sez. un. 5 luglio 2017, n. 16601 a proposito della polifunzionalità della responsabilità civile, salvo dover precisare che ogni danno non compensativo non per questo può considerarsi punitivo), non si ritiene di poter tabellare alcun valore, pur dovendo dare atto della chiara inadeguatezza dei parametri tabellari fino oggi utilizzati per la liquidazione del danno terminale.

Rimane, tuttavia, l'aspirazione a cercare di ripristinare una adeguata proporzionalità tra i costi sociali degli eventi mortali e l'ambito del risarcimento del danno, potendo applicarsi in modo speculare il criterio della coscienza sociale già indicato dalle Sezioni unite nel 2008 al fine di negare cittadinanza a situazioni non connotate da gravità (della lesione) e da serietà (del danno). In altri termini, se la coscienza sociale impone di tollerare taluni danni non seri perché frutto di lesioni non gravi, perché non dovrebbe valere lo stesso principio nel senso opposto?

In questa prospettiva, quanto al **danno terminale nelle sue due componenti (biologico e catastrofico¹)** si propone di applicare per **ciascuna voce** il valore di € 150 da moltiplicare per il coefficiente di 100, poiché diversamente il ricorso ai comuni parametri di liquidazione del

¹ Sul tema del rapporto tra percezione del dolore ed i diversi stati di coma, v. da ultimo F. DEBENEDETTI, *Il dolore*, Firenze, 2019, 79.

danno temporaneo sortirebbe un esito liquidatorio irrisorio, per ogni giorno (o frazione di giorno nel caso di decesso entro le ventiquattro ore dall'evento) di sopravvivenza.